



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LAZIO

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                 |                     |                   |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>PATRIZI</b>  | <b>CARLO</b>        | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>POLITO</b>   | <b>MARIA TERESA</b> | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>LA TERZA</b> | <b>MAURA</b>        | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                 |                     |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 1136/2016  
depositato il 11/02/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 14316/2015 Sez:31 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di ROMA  
contro:

difeso da:

proposto dagli appellanti:

difeso da:

difeso da:

**Atti impugnati:**

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IRPEF-ADD.REG. 2009  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IRPEF-ADD.REG. 2010

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1136/2016

UDIENZA DEL

07/12/2016 ore 11:00

N°

5092/2017

PRONUNCIATA IL:

—

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

7 SET. 2017

Il Segretario



(segue)

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IRPEF-ADD.REG. 2011  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IRPEF-ADD.REG. 2012  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IRPEF-ADD.COM. 2009  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IRPEF-ADD.COM. 2010  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IRPEF-ADD.COM. 2011  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IRPEF-ADD.COM. 2012  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IRPEF-IMPR.ORD. 2009  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IRPEF-IMPR.ORD. 2010  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IRPEF-IMPR.ORD. 2011  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IRPEF-IMPR.ORD. 2012  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IVA-OP.IMPONIB. 2009  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IVA-OP.IMPONIB. 2010  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IVA-OP.IMPONIB. 2011  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 7802910426 IVA-OP.IMPONIB. 2012

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1136/2016

UDIENZA DEL

07/12/2016 ore 11:00

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 11 febbraio 2016 la sig. ra ha proposto appello avverso la sentenza n 14316/31/15 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 29 luglio 2014, avente ad oggetto un credito complessivo di € 152.796,02, di cui € 119.297,55, per crediti di natura tributaria, per mancato pagamento di diverse cartelle di pagamento. L'ipoteca è stata iscritta su 13 unità immobiliari site in Roma via Prenestina .

L'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme sul responsabile del procedimento e sul ruolo dallo stesso svolto nel procedimento stante i diversi errori relativi ai cespiti immobiliari oggetto di ipoteca e l'assenza di valore degli stessi. Altro motivo d'appello è la manifesta sproporzione fra l'importo presunto del credito erariale ed i beni immobili sottoposti ad iscrizione ipotecaria in quanto sarebbe stata iscritta ipoteca per un importo di molto superiore a quello consentito, pari al doppio del credito preteso come limite massimo. Ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado. Ha presentato istanza di sospensiva della sentenza di primo grado evidenziando sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* .Ha altresì chiesto la vittoria delle spese di giudizio per il doppio grado .

In data 24 marzo 2016 Equitalia Sud SpA ha presentato le controdeduzioni . Primariamente ha eccepito il parziale difetto di giurisdizione di questo giudice circa le cartelle e gli avvisi di addebito aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale e quelli relativi a sanzioni per violazione del codice della strada in entrambi i casi con giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito ha sottolineato l'infondatezza delle altre censure sia con riguardo alla figura del responsabile del procedimento che in relazione alla sproporzione tra l'importo del credito erariale ed i beni immobili sottoposti ad iscrizione ipotecaria. Ha chiesto il rigetto del gravame ed il pagamento delle spese di lite .

In data 24 novembre 2016 l'appellante ha presentato memorie illustrative ribadendo gli elementi contenuti nell'appello e richiamando la sentenza n 24130/4/2015, passata in giudicato il 20 maggio 2016, con cui la CTP di Roma aveva accolto il ricorso proposto dalla ricorrente per una ulteriore comunicazione di iscrizione ipotecaria , relativa ad un bene di proprietà dell'appellante, sito nel comune di Subiaco, avente ad oggetto i medesimi crediti tributari della fattispecie in esame . Anche alla luce di tale sentenza la parte ha richiesto la riforma dell'impugnata sentenza .

All'odierno dibattimento i rappresentanti delle parti costituite hanno esposto le loro ragioni richiamandosi agli scritti difensivi depositati in atti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima questione da esaminare visto il suo carattere pregiudiziale è l'eccezione di difetto di giurisdizione essendo stata espressamente eccepita dall'appellato . Ma essa è priva di fondamento, tenuto conto che il processo verbale dell'udienza del 21/4/2015, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione n 31, indica testualmente che " La controversia è limitata ai debiti di natura tributaria "in tal modo il giudice di primo grado pronunciandosi nel merito, ha affermato, anche implicitamente, la propria giurisdizione, e la questione è ormai coperta dal giudicato implicito ( Cass, Sez U, sent n 27531 /2008).

La richiesta di sospensiva resta assorbita dall'esame nel merito della controversia .

Nel merito va osservato che l'art 77 del dPR 29 settembre 1973, n 602 al comma 1, indica l'importo per il quale può essere iscritta ipoteca, nella somma pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. Esso quindi costituisce il limite massimo anche al fine di evitare una eccessiva sproporzione fra il credito vantato dall'erario ed i beni aggrediti con il vincolo reale nel rispetto del principio della proporzionalità. Alla luce di tale norma deve ritenersi fondato il motivo di doglianza della ricorrente. Nella

specie, infatti, a fronte di un debito di poco più di cento mila euro, l'iscrizione è pari ad una somma che supera il milione di euro, lasciando così sussistere una sproporzione fra il credito erariale vantato e quello dei beni assoggettati all'iscrizione ipotecaria impugnata

La natura cautelare dell'istituto in esame induce a ritenere fondamentali i caratteri della proporzionalità e della ragionevolezza, pertanto se si supera il doppio dell'importo del credito, non solo si ha lesione dell'art 77 DPR citato, ma si determina un'eccessivo sacrificio vessando oltre misura il contribuente si da configurare un possibile abuso di diritto, un eccesso dei mezzi di tutela nei suoi riguardi, da parte dell'amministrazione creditrice, comportamento non più tollerabile, anche alla luce del principio costituzionale del giusto processo, previsto nell'art 111 Cost, da cui deriva che "giusto" non può essere un processo frutto di abuso per l'esercizio in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela del diritto sostanziale ( Cass, Sez III, sent 6533/2016). Poiché nel caso di specie non è stato possibile individuare elementi motivazionali che hanno indotto l'amministrazione a ipotecare beni per un valore così elevato, il collegio ritiene necessaria la riduzione dell'ipoteca nella misura corretta indicata dalla legge. E' necessario quindi che l'amministrazione proceda a proprie spese alla riduzione dell'ipoteca nella misura corrispondente. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Accoglie parzialmente l'appello e dispone la riduzione a carico e spese dell'appellato dell'ipoteca sui beni della contribuente nella misura consentita dall'art 77 DPR 602/1973, secondo quanto indicato in motivazione. Le spese di giudizio sono compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 7 dicembre 2016.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE